

In carta libera a' sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 -----
Repertorio n. 16320 Raccolta n. 3007

----- VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il quattordici febbraio duemiladodici, alle ore dieci -----

----- 14/2/2012 -----

In Milano, via Mario Pagano n. 65. -----

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, -----

----- alla presenza delle signore: -----

ELISABETTA BRESCIANI, nata a Lentate Sul Seveso (MI) il 27 giugno 1966, domiciliata a Lazzate (MI), via Togliatti n. 12, -----

ALIDA COLOMBO, nata a Legnano (MI) il 2 gennaio 1970, domiciliata a San Vittore Olona (MI), Via Unione n. 3, -----

testimoni aventi i requisiti di legge -----

----- è presente il signor: -----

MASSIMO OLDRINI, nato a Milano (MI) il 14 maggio 1963, domiciliato a Milano (MI), via Maderno n. 4, -----

della cui identità personale sono certa, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dichiara che è riunito il consiglio della -----

"FONDAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA MILANO - ONLUS" -----

o più brevemente anche "FONDAZIONE LILA Milano - ONLUS", con sede in Milano (MI), via Maderno n. 4, codice fiscale 97076850151, -----

fondazione riconosciuta con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361, in data 1 ottobre 2010, iscritta nell'apposito registro tenuto dalla Prefettura di Milano al n. 1150, pag. 5368, vol. 5°, -----

fondazione di nazionalità italiana, convocato per oggi, in questo luogo ed alle ore 10 mediante messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto in data 3 -----

febbraio 2012 (integrato con altro messaggio di posta elettronica in relazione all'orario di convocazione, inviato in data 7 febbraio 2012) in conformità -----

all'art. 9 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- Modifiche allo statuto -----

- Varie ed eventuali -----

Assume la presidenza, il signor Massimo Oldrini, il quale mi chiede di redigere il verbale di questa riunione. -----

Il Presidente accerta che sono presenti: -----

B) i consiglieri -----

- esso stesso costituito -----

Maria Luisa Cosmaro, -----

Ilaria Fontana, -----

Paolo Frigerio Carmelo, -----

Cristina Gasparotto, -----


Matteo Gianelli, -----

mentre risultano assenti i consiglieri Enrico Ferri Crimella e Sabrina Penon, -----

e quindi dichiara la riunione consiliare validamente costituita e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti. -----

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente spiega agli in-

Registrato a Milano /
21-2-2012
al n. 6615
€ 168,00



tervenuti le ragioni che consigliano di apportare allo Statuto vigente tutta una serie di modifiche, suggerite dalla necessità di adeguare lo statuto alle richieste formulate in via informale dall'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle Onlus. -----

In particolare il Presidente fa presente che le modifiche riguarderebbero gli articoli 1 (denominazione e struttura), 2 (finalità), 4 (attività strumentali, accessorie e connesse), 10 (Comitato Scientifico), 11 (Assemblea Plenaria), 12 (Organo di Consulenza Tecnico Contabile), 13 (bilancio). -----

Passa quindi ad illustrare in dettaglio le modifiche e presenta agli intervenuti il nuovo testo di statuto che si intenderebbe adottare. -----

Tutte le modifiche adottate dovranno comunque essere sottoposte alla approvazione delle competenti Autorità con le modalità e nei termini previsti dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. -----

Il consiglio, udite le comunicazioni del Presidente, -----

----- delibera -----

a) di modificare nel senso proposto dal Presidente gli articoli 1 (denominazione e struttura), 2 (finalità), 4 (attività strumentali, accessorie e connesse), 10 (Comitato Scientifico), 11 (Assemblea Plenaria), 12 (Organo di Consulenza Tecnico Contabile), 13 (bilancio) dello statuto della Fondazione; per il che resta conseguentemente aggiornato il testo dello stesso, che recepisce tutto quanto sopra deliberato, il quale si approva e si allega al presente verbale sotto la lettera -A-, previa dispensa dalla lettura datamene dal costituito in consiglio ed approvazione unanime da parte dello stesso; --
b) di autorizzare il presidente del consiglio direttivo ad accettare ed introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto, le integrazioni e le correzioni che venissero imposte dalle competenti autorità, con facoltà di interporre, occorrendo gli opportuni gravami. -----

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità e con voto palese. -----

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore dieci e minuti dieci. Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su un foglio per quattro facciate, da me letto alla parte, presenti le testimoni e sottoscritto alle ore dieci e minuti dieci. -----

MASSIMO OLDRINI -----

ELISABETTA BRESCIANI -----

ALIDA COLOMBO -----

CHIARA CLERICI sigillo -----

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
LILA MILANO ONLUS**

Art. 1 Denominazione e struttura

È costituita la Fondazione di partecipazione ONLUS con la denominazione "FONDAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA Milano ONLUS" o più brevemente anche "FONDAZIONE LILA Milano ONLUS", di seguito chiamata "Fondazione".

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione aderisce alla Federazione Nazionale "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA", della quale viene a far parte quale Socio Federato.

L'ordinamento e l'organizzazione della Fondazione, rispondenti ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, sono regolati dalle norme vigenti in materia contenute nel Codice Civile, nelle leggi ordinarie dello Stato e della Regione competente per territorio, nonché nel presente Statuto.

La Fondazione ha fini non lucrativi di utilità sociale ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.


Art. 2 Finalità

La Fondazione è costituita al fine di realizzare interventi di prevenzione e solidarietà concernenti la problematica HIV/AIDS, le infezioni a trasmissione sessuale e le dipendenze, e rivolge la propria attività alla popolazione complessivamente intesa, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, etnia, nazionalità e altre condizioni personali e sociali.

Essa svolge la propria attività prevalentemente nei seguenti settori:

- a) ricerca scientifica ai sensi dell'art. 10 lettera a) numero 11 del D.Lvo 460/97 e relativo regolamento ministeriale di attuazione, definito con DPR 20 marzo 2003 n. 135 (pubblicato sulla G.U. n. 136 del 14 giugno 2003) svolta direttamente ovvero in tutto od in parte affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti riguardanti la prevenzione, l'epidemiologia, la terapia, l'assistenza, l'accessibilità ai servizi e qualunque altra problematica connessa all'AIDS;
- b) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione;
- e) tutela dei diritti civili;
- f) formazione sulle problematiche HIV/AIDS.

Le attività statutarie nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della tutela dei diritti civili e della formazione, sono rese esclusivamente nei confronti delle persone



svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare affette da HIV/AIDS o a rischio di HIV/AIDS.

In particolare la Fondazione svolge le seguenti attività:

- 1) svolgere attività di ricerca scientifica sul virus HIV/AIDS;
- 2) stimolare il protagonismo e l'assunzione di responsabilità delle persone sieropositive e con AIDS;
- 3) fornire sostegno e servizi assistenziali specifici a persone con HIV/AIDS, attraverso il lavoro di équipe specializzate, su richiesta dei diretti interessati e tenendo conto delle disponibilità economiche e delle risorse umane della Fondazione;
- 4) promuovere e partecipare a interventi e progetti di Riduzione del Danno, mirati al contenimento della diffusione del virus HIV tra tutti i gruppi maggiormente esposti al rischio di infezione;
- 5) combattere le discriminazioni, anche in collaborazione con gli Enti Locali e la rete delle organizzazioni territoriali; contrastare sul piano culturale, sociale e politico le strumentalizzazioni dell'AIDS;
- 6) collaborare con Enti pubblici e del privato-sociale per lo sviluppo di iniziative coerenti con i fini statuari, promuovendo l'integrazione tra pubblico e privato.

Art. 3 Sede

La Fondazione ha sede in Milano, via Maderno n. 4.

Per la realizzazione di progetti o per l'adeguamento a eventuali mutate esigenze future potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo altri uffici o presidi nei luoghi ritenuti più idonei al perseguimento dei fini della Fondazione.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, ivi compresa l'assunzione di mutui - con persone fisiche e con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, per ottimizzare progressivamente gli interventi nel settore HIV/AIDS, infezioni a trasmissione sessuale e dipendenze;
- c) informare la popolazione generale e i gruppi vulnerabili mediante la divulgazione con ogni mezzo e con rigorosi criteri scientifici di ogni informazione sull'AIDS e i rischi relativi, nonché sulle infezioni a trasmissione sessuale e sulle dipendenze, già noti o che emergano dal lavoro di ricerca;
- d) svolgere attività di prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, il mondo della scuola inteso nella sua accezione più ampia;
- e) avviare campagne di educazione sanitaria tra la popolazione, tese alla trasformazione dei comportamenti che favoriscono il contagio;

- f) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa, media, Internet o qualsiasi mezzo di comunicazione, nel rispetto delle disposizioni di legge per incentivare il processo di integrazione e combattere ogni discriminazione;
- g) amministrare e gestire i propri beni;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento della gestione di parti di attività;
- i) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali da destinare alle proprie finalità;
- j) istituire un proprio centro studi e documentazione con biblioteca e archivio storico annesso, onde effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni;
- k) realizzare un periodico scientifico e culturale, anche avvalendosi di supporti di diffusione informatica, diffondere dati e notizie relative alla attività svolta;
- l) istituire, realizzare e organizzare manifestazioni e organismi che possano operare in modo continuativo, nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, della politica, dell'economia e della finanza, ritenute utili al fine di sostenere e aiutare il processo di sviluppo della Fondazione;
- m) utilizzare i sistemi e le modalità più moderne, quali la telemedicina, le telecomunicazioni, ecc., per le finalità sopra elencate.
- n) La Fondazione non potrà, in ogni caso, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.


Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione descritto nell'atto di costituzione della Fondazione (che succede a titolo universale, a seguito di trasformazione, alla Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA Milano ONLUS ");
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dai liberi contributi e oblazioni di privati (persone fisiche ed Enti) con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti o da Istituzioni Pubbliche, e da organismi internazionali.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- 1) da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- 4) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti;



5) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, previo congruo accantonamento atto a conservare l'integrità patrimoniale.

Art. 6 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori, ossia coloro che erano soci della Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA Milano ONLUS" al momento della assunzione della delibera di trasformazione della stessa in Fondazione;

- Partecipanti, ossia le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e a sostenerne le attività mediante un contributo in denaro, annuale o pluriennale, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Partecipante si perde per morte, recesso ed esclusione.

In caso di perdita della qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, i contributi versati rimangono alla Fondazione.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di ricevere informazioni periodiche sulle attività della Fondazione.

Art. 6 bis Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste nel presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi né recedere dalla Fondazione.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7 Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Consulenza Tecnico Contabile;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea Plenaria.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese sostenute.

Ogni riunione può essere indetta mediante l'utilizzo di teleconferenza o di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Art. 8 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha con firma libera la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato all'atto della costituzione della Fondazione e resta in carica per tre anni, decorsi i quali si applica il successivo articolo 9; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; assicura il funzionamento della Fondazione in collaborazione con gli organismi nominati e con i singoli consiglieri.

Il Presidente, in accordo con il direttore del Comitato Scientifico, definisce le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, può delegare le sue funzioni al Segretario o ad altro membro del Consiglio Direttivo ma sempre per un periodo di tempo determinato.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a nove.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dai Fondatori al momento della assunzione della delibera di trasformazione della Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA Milano ONLUS" in Fondazione.

I signori Massimo Oldrini, Paolo Carmelo Frigerio, Matteo Giannelli, Cristina Gasparotto, Maria Luisa Cosmaro, Sabrina Penon resteranno in carica a vita e comunque fino alle loro dimissioni; gli ulteriori membri nominati in sede di trasformazione resteranno in carica un triennio.

Successivamente, i membri in carica a tempo determinato, oltre all'ulteriore/agli ulteriori componente/i che potrà/nno essere nominato/i per raggiungere il numero massimo di nove Consiglieri previsto al precedente primo comma, saranno di volta in volta nominati dall'Assemblea Plenaria.

Qualora per qualsiasi motivo nel corso di un mandato cessasse dalla carica un membro del Consiglio Direttivo, sarà il Consiglio stesso a procedere alla sua cooptazione (anche qualora si tratti di un membro del Consiglio Direttivo nominato a vita): il Consigliere così nominato resterà in carica



sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri eletti a tempo determinato.

I Consiglieri ed il Presidente sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente al termine del mandato triennale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- in accordo con il Comitato Scientifico, delibera le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo, e qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e, eventualmente, del Segretario con funzioni di Tesoriere;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- potrà istituire dei Fondi di studio, di ricerca e/o di beneficenza interni alla Fondazione stessa con indicazione delle apposite denominazioni e individuando i relativi responsabili. A tal proposito potrà stanziare delle apposite risorse economiche, esistenti nella Fondazione o ricevute vincolate per l'istituzione di tali Fondi specifici, che dovranno però sempre rientrare nelle attività e negli scopi della Fondazione;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto. Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di un Notaio che fungerà da Segretario;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

Possono essere nominati procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di tre volte l'anno su invito del Presidente o del Segretario e in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere effettuata tramite e-mail, raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante e-mail, telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Comitato Scientifico con funzioni di presidenza e coordinamento delle attività del Comitato. Nomina i membri del Comitato Scientifico composto da cinque a ventuno membri, di cui almeno la metà medici o esperti in ricerca scientifica o in ricerca psicosociale nel settore HIV/AIDS. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le funzioni del medesimo sono esercitate dal componente del Comitato più anziano per età. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina. Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione su materie scientifiche di interesse per la Fondazione;
- valutare i progetti di ricerca, le richieste di contribuzioni, sovvenzioni ed erogazioni e proporre l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci Plenaria;
- promuovere iniziative scientifiche congiunte con istituzioni e operatori pubblici o privati, nazionali o esteri, con amministrazioni e organismi internazionali;
- promuovere seminari, conferenze e convegni di studio anche con altre istituzioni, enti e organizzazioni nazionali e internazionali;
- divulgare i risultati della ricerca scientifica e psicosociale su HIV/AIDS, a livello nazionale ed internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Direttore Scientifico lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico, o da persona da questi delegata, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.


Il Comitato Scientifico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono essere verbalizzate in apposito registro dal Presidente della riunione e dal Segretario designato dagli intervenuti.

I componenti del Comitato Scientifico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 11 Assemblea Plenaria

L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i membri della Fondazione di cui all'art. 6 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su



convocazione del Presidente della Fondazione.

La convocazione deve essere effettuata tramite e-mail, raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante e-mail, telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima.

Esso è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Plenaria procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo in carica a tempo determinato ed è organo consultivo che formula pareri non vincolanti e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della fondazione.

L'Assemblea Plenaria può altresì riunirsi, come momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti di partecipazione della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni estere, nonché le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

Art. 12 Organo di Consulenza Tecnico Contabile

Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Consulenza Tecnico Contabile, composto da un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori Legali, che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dalla legge sulle Onlus, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 13 Bilancio

L'esercizio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo approva il bilancio con l'inventario, dal quale devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo rende noto per informazione all'Assemblea Plenaria e a tutti gli interessati entro il 30 aprile successivo e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno successivo.

La Fondazione può destinare con delibera del Consiglio Direttivo parte dei propri proventi derivanti da donazioni per lo svolgimento delle attività effettuate da altri Enti pubblici o privati, purché finalizzate alla ricerca, informazione e prevenzione dell'AIDS nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 2-bis dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.

Il Consiglio Direttivo ne può disporre la pubblicazione, dopo l'approvazione, su organi di stampa anche a carattere nazionale.

Art. 14 Scioglimento

La durata della Fondazione è illimitata.

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deciso dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri previsti dal codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità Governativa di disporre la trasformazione della Fondazione.

MASSIMO OLDRINI
ELISABETTA BRESCIANI
ALIDA COLOMBO
CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n. 11

fasciati è conforme all'originale.

regolarmente firmato e si rilascia oggi.

Milano, il 22 febbraio 2012

